



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 16 gennaio 2012

Spettabile
CONSOB
Divisione
Strategie Regolamentari
Via G.B. Martini, 3
00198 Roma

Prot. N. 48/12

Anticipata *on-line* per il tramite del SIPE – Sistema Integrato per l'Esterno

Oggetto: risposta alla consultazione della Consob circa proposte di modifica al Regolamento Emittenti a seguito dell'approvazione della legge 12 luglio 2011, n. 120

Nel rispondere all'invito di codesta spettabile Commissione a formulare commenti sul documento di consultazione in oggetto, questa Associazione intende innanzi tutto ringraziare per l'opportunità offerta.

Apprezziamo l'impegno della Consob nel dare attuazione alla delega regolamentare prevista dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, che ha introdotto in Italia, in linea con le esperienze di diversi Stati europei, le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate e delle società a controllo pubblico. Tale legge attribuisce alla Consob il compito di regolare l'applicazione, il rispetto e l'eventuale violazione delle disposizioni in materia di quote di genere.

Nell'ambito della presente consultazione concernente la proposta di inserire un nuovo articolo nel Regolamento Emittenti recante "Equilibrio tra generi", si ritiene utile rispondere alle domande del Questionario che concernono le modalità di elezione dei componenti degli organi sociali, trattandosi di tematica di stretto interesse per le società di gestione del risparmio in quanto investitori istituzionali.

Q1. Condividiamo pienamente la scelta di Consob di lasciare ampia autonomia statutaria alle società nel dare attuazione alle previsioni di cui agli artt. 147-*ter* e 148, comma 1-*bis*, del Testo Unico della Finanza, così come modificati. Pur trattandosi di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, per cui possono prevedersi interventi legislativi, anche limitativi, volti a proteggere gli interessi diffusi, in questo contesto l'autonomia statutaria favorirà a nostro avviso una corretta attuazione delle disposizioni del TUF. Le società, infatti, avranno la possibilità di introdurre disposizioni statutarie adeguate ai profili caratterizzanti ciascuna realtà (diversa concentrazione degli assetti proprietari, settore in cui operano, eventuale presenza di ulteriori requisiti per la composizione degli organi



sociali, ecc.). Per le società controllate da pubbliche amministrazioni, invece, sarà opportunamente adottato apposito regolamento.

Q2. Valutiamo positivamente anche la scelta di Consob di porre, al contempo, un limite all'autonomia statutaria di cui sopra, imponendo il rispetto del criterio di riparto tra quote di genere alle sole liste recanti un numero di candidati maggiore o uguale a tre. Il limite numerico appare congruo, soprattutto se si considera che la maggior parte delle società quotate riserva un solo posto nell'organo amministrativo alle liste presentate dalle minoranze. Pertanto, qualora l'obbligo del rispetto dell'equilibrio tra generi fosse imposto anche alle liste composte da meno di tre nominativi, il potere di *voice* degli azionisti di minoranza sarebbe automaticamente limitato all'elezione di sole candidate donne, almeno nella maggioranza delle società quotate italiane, dove è appunto nella disponibilità delle minoranze un solo posto.

Q3. Quanto alle modalità di eventuale sostituzione di componenti degli organi sociali in corso di mandato, è del tutto condivisibile che l'equilibrio tra generi debba comunque essere garantito e, se necessario, ripristinato in caso di cessazione dell'incarico da parte di taluni. A tal fine, le società dovranno predisporre prossimi interventi di adeguamento degli Statuti, definendo nuove idonee modalità di sostituzione.

Con l'occasione potrebbe essere delineato altresì un meccanismo che, in caso di sostituzione di un componente eletto dalle minoranze, consenta automaticamente alle stesse minoranze di poter indicare il successore, al fine di garantire anche in questo caso il rispetto sostanziale della normativa concernente l'equilibrio tra eletti dalla maggioranza ed eletti dalle minoranze.

Inoltre, avendo quale obiettivo il rispetto degli equilibri nella composizione degli organi sociali previsti dalla normativa, potrebbe essere introdotto un presidio volto ad assicurare che, come stabilito con riferimento agli amministratori indipendenti, al verificarsi della perdita dei requisiti di indipendenza da parte di un amministratore, questi decada automaticamente dalla carica.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale